REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/72 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1972

che fissa, per la campagna 1972/1973, gli importi da prendere in considerazione per l'adeguamento dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso (3), completato dal regolamento n. 1018/67/CEE (4), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE e il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (5), completato dal regolamento n. 1019/67/CEE (6), prevedono che l'adeguamento del prelievo all'importazione e della restituzione all'esportazione, in caso di fissazione in anticipo, deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di conversione per le diverse fasi di trasformazione del riso ; che sulla base di tale disposizione i tassi di conversione si applicano all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso semigreggio per ottenere le maggiorazioni applicabili al risone e all'importo delle maggiorazioni mensili applicate al riso lavorato per ottenere le maggiorazioni applicabili al riso semilavorato ;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1972/1973, le maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'entrata del riso semigreggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1409/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972 (7) ; che quelle applicabili al riso lavorato sono state incluse nei prezzi d'entrata di tale riso, calcolati per un riso lavorato a grani tondi, e per un riso lavorato a grani lunghi, dal regolamento (CEE) n. 1500/72 della Commissione, del 13 luglio 1972, che fissa, per la campagna 1972/1973, la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria, la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo, il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi e i prezzi d'entrata del riso lavorato (8) ; che i tassi di conversione da prendere in considerazione sono stati fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 (9), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1499/72 (10) ;

considerando che, per ciascuna delle fasi di trasformazione del riso preso in considerazione, dall'applicazione dei tassi di conversione all'importo delle maggiorazioni mensili risultano gli importi menzionati nelle tabelle allegate al presente regolamento ; che occorre pertanto maggiorare di tali importi il prelievo o la restituzione in vigore nel mese della fissazione in anticipo per ottenere il prelievo o la restituzione per il mese dell'importazione o dell'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione di risone e di riso semilavorato, l'adeguamento del prelievo o della restituzione in funzione del prezzo d'entrata si effettua, per la campagna di commercializzazione 1972/1973, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Articolo 2

In caso di fissazione in anticipo del prelievo all'importazione dei medesimi prodotti :

1. ottenuta anteriormente al 1° luglio 1972 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1972, l'adeguamento in funzione del prezzo di entrata è effettuato :

   a) aumentando l'ammontare fissato in anticipo dell'importo che figura nelle tabelle allegate al

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.
(4) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
(6) GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.
(7) GU n. L 150 del 4. 7. 1972, pag. 11.
(8) GU n. L 158 del 14. 7. 1972, pag. 23.
(9) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(10) GU n. L 158 del 14. 7. 1972, pag. 22.

regolamento (CEE) n. 1612/71 nella colonna luglio—agosto 1972 in corrispondenza del mese della fissazione in anticipo ;

b) diminuendo l'ammontare ottenuto :
— di 0,120 unità di conto per 100 chilogrammi di risone,

c) aumentando l'ammontare ottenuto :
— di 0,056 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani lunghi ;
— di 0,084 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semilavorato a grani lunghi ;

d) aumentandolo, eventualmente, dell'importo che figura nelle tabelle allegate al presente regolamento nella colonna corrispondente al mese in cui è effettuata l'operazione.

2. ottenuta in luglio o agosto 1972 per un'operazione da effettuare a decorrere dal 1° settembre 1972, l'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata è effettuato :

— per il risone, diminuendo dall'ammontare fissato in anticipo l'ammontare di cui al paragrafo 1 b) e aumentandolo, eventualmente, dell'ammontare di cui al paragrafo 1 d) del presente articolo,

— per il riso semilavorato, aumentando l'importo fissato in anticipo dell'ammontare di cui al paragrafo 1 c) ed, eventualmente, dell'ammontare di cui al paragrafo 1 d) del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

TABELLA 1

RISONE

(*u.c./100 kg*)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1972	Gennaio 1973	Febbraio 1973	Marzo 1973	Aprile 1973	Maggio 1973	Giugno 1973	Luglio-Agosto 1973
Settembre, ottobre, novembre 1972	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840	0,960
Dicembre 1972	—	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720	0,840
Gennaio 1973	—	—	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600	0,720
Febbraio 1973	—	—	—	0,120	0,240	0,360	0,480	0,600
Marzo 1973	—	—	—	—	0,120	0,240	0,360	0,480
Aprile 1973	—	—	—	—	—	0,120	0,240	0,360
Maggio 1973	—	—	—	—	—	—	0,120	0,240
Giugno 1973	—	—	—	—	—	—	—	0,120

TABELLA 2

RISO SEMILAVORATO O GRANI TONDI

(*u.c./100 kg*)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1972	Gennaio 1973	Febbraio 1973	Marzo 1973	Aprile 1973	Maggio 1973	Giugno 1973	Luglio-Agosto 1973
Settembre, ottobre, novembre 1972	0,182	0,364	0,546	0,728	0,910	1,092	1,274	1,456
Dicembre 1972	—	0,182	0,364	0,546	0,728	0,910	1,092	1,274
Gennaio 1973	—	—	0,182	0,364	0,546	0,728	0,910	1,092
Febbraio 1973	—	—	—	0,182	0,364	0,546	0,728	0,910
Marzo 1973	—	—	—	—	0,182	0,364	0,546	0,728
Aprile 1973	—	—	—	—	—	0,182	0,364	0,546
Maggio 1973	—	—	—	—	—	—	0,182	0,364
Giugno 1973	—	—	—	—	—	—	—	0,182

TABELLA 3

RISO SEMILAVORATO A GRANI LUNGHI

(*u.c./100 kg*)

Mese della fissazione in anticipo	Importo da aggiungere al prelievo o alla restituzione in vigore il giorno della fissazione in anticipo, per una operazione effettuata, nei limiti di validità dei titoli fissata nel regolamento (CEE) n. 2637/70, nei mesi di							
	Dicembre 1972	Gennaio 1973	Febbraio 1973	Marzo 1973	Aprile 1973	Maggio 1973	Giugno 1973	Luglio-Agosto 1973
Settembre, ottobre, novembre 1972	0,203	0,406	0,609	0,812	1,015	1,218	1,421	1,624
Dicembre 1972	—	0,203	0,406	0,609	0,812	1,015	1,218	1,421
Gennaio 1973	—	—	0,203	0,406	0,609	0,812	1,015	1,218
Febbraio 1973	—	—	—	0,203	0,406	0,609	0,812	1,015
Marzo 1973	—	—	—	—	0,203	0,406	0,609	0,812
Aprile 1973	—	—	—	—	—	0,203	0,406	0,609
Maggio 1973	—	—	—	—	—	—	0,203	0,406
Giugno 1973	—	—	—	—	—	—	—	0,203